



ASSOCIAZIONE "Amici di Pupigliana e della Valle del Brandeglio"

Via di Pupigliana, 54/b - Pupigliana (PT)

Associazione di volontariato iscritta presso la Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni del volontariato al n.109 con Decreto "Presidente della Provincia di Pistoia" in data 4 ottobre 1997 n. 102.

109

nCod. fisc. n.90020970472 - P.iva n.01576000473

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

11 GIUGNO 2019 ORE 21,00

SEDE SOCIALE – VIA DI PUPIGLIANA, 54/b

VERBALE

L'Assemblea inizia alle ore 21,00

PRESENTI N.13 ASSOCIATI con N.10 DELEGHE VALIDE, e per l'esattezza:

I consiglieri CALOGERO ARMATO - FEDI GIOVANNA – FEDI FABIO – DORANDO BALDI – BIAGIOTTI ROBERTO – BALDI RODOLFO

gli associati:

BALDI VIVIANA con delega da parte di BETTAZZI ALBAROSA e BALDI MAURO
ORLANDINI LUCIANO con delega da ORLANDINI PAOLO e PELLEGRINI MARIA
BERTI ENZO con delega da parte di BERTI ELISA e BERTI CHIARA
BALDI PATRIZIA con delega da parte di RAFANELLI GIANCARLO e BALDI DORA
BIAGIOTTI LUCIANA con delega da parte di SILVESTRI TERESA e ARMATO SERENA
CASSERI FEDERICA e CIPRIANI GIANCARLO.

A questo punto si dà atto, quindi, che l'Assemblea si è validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione dello statuto sociale adattato alle nuove direttive del terzo settore.
- 2) riduzione del nome dell'associazione a "AMICI DI PUPIGLIANA".
- 3) verifica composizione organi sociali, con possibili sostituzioni se richieste.
- 4) approvazione rendiconto finanziario relativo al periodo 1/1/2018 – 31/12/2018.
- 5) varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea Calogero Armato e funge da segretario il Consigliere Rodolfo Baldi

Prende la parola il Presidente Armato illustrando gli scopi dell'assemblea e ringraziando i partecipanti per la partecipazione.

Passa, quindi, ad illustrare il primo punto dell'ordine del giorno e cioè approvazione dello statuto sociale adattato alle nuove direttive del terzo settore. Tale normativa si pone il fine di classificare le associazioni di volontariato (definite organismi di volontariato OdV) in modo da distinguere quelle di puro volontariato, braccia e mente, da quelle che svolgono anche attività commerciali, artigianali e simili. In questo caso si parla di imprese solidali, per il fatto che non hanno scopo di lucro e operano a favore del sociale.

La bozza di statuto, che è stata inviata a tutti gli associati, non ha modificato sostanzialmente l'aspetto operativo del precedente oggetto sociale dell'Associazione, per cui abbiamo approfittato di mettere in posizione di ripartenza l'organo amministrativo e l'organo di controllo, come vengono denominati nella riforma. Altresì abbiamo preso spunto da questa operazione concessa gratuitamente per semplificare anche la denominazione dell'Associazione.

Dopo l'introduzione da parte del Presidente si dà vita ai commenti e puntualizzazioni da parte degli Associati, al termine dei quali si passa alla votazione:

relativamente allo statuto sociale formulato secondo le nuove direttive del terzo settore, che fa parte integrante del presente verbale, l'Assemblea lo approva all'unanimità dei presenti.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno: "riduzione della denominazione dell'Associazione da "AMICI DI PUPIGLIANA E DELLA VALLE DEL BRANDEGLIO" a "AMICI DI PUPIGLIANA", **l'Assemblea delibera all'unanimità, a decorrere dalla data odierna, di denominare l'Associazione "AMICI DI PUPIGLIANA".**

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno: possibile riformulazione dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo. Attualmente sono rappresentati rispettivamente dai seguenti associati: CALOGERO ARMATO Presidente e i consiglieri DORANDO BALDI, RODOLFO BALDI, ROBERTO BIAGIOTTI, ALDO BROCCARDI SCHELMI, FABIO FALEGNI, MICHELE VIENNI, GIOVANNA FEDI e FAVILLI SANDRO.

Revisori: LUCIANO ORLANDINI Presidente con i membri VIVIANA BALDI e ENZO BERTI.

Fa seguito a detta proposta una pacifica consultazione basata sulla libera disponibilità da parte degli associati di far parte degli organi citati. In merito, il consigliere Biagiotti Roberto si dichiara indisponibile a proseguire nell'incarico, altrettanto si dichiara per il consigliere Aldo Broccardi Schelmi, mentre il consigliere Sandro Favilli risulta impossibilitato a proseguire per motivi di salute. **Al termine della consultazione l'Assemblea decide di roproporre l'Organo Amministrativo con i seguenti consiglieri: DORANDO BALDI, RODOLFO BALDI, FABIO FALEGNI, MICHELE VIENNI, GIOVANNA FEDI e CALOGERO ARMATO, confermando quest'ultimo alla carica di Presodente. Nomina in sostituzione dei tre consiglieri uscenti i seguenti associati: CIPRIANI GIANCARLO, CASSERI FEDERICA e RAFANELLI GIANCARLO. L'assemblea delibera di confermare i componenti dell'Organo di controllo negli associati: ORLANDINI LUCIANO Presidente, BALDI VIVIANA e BERTI ENZO membri.**

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura e commenta il rendiconto relativo ai movimenti incassi e pagamenti del periodo 1/1 – 31/12/2018. tale rendiconto è stato inviato a tutti gli associati in allegato alla convocazione. In sede di analisi è emersa l'unanime soddisfazione dell'attività svolta e delle opere realizzate, in termini di lavori pubblici la costruzione di una panchina in pietra che ha riqualificato la Piazza del Capitano nel paese di Pupigliana e le opere editoriali realizzate nel settore culturale. Altresì si è commentata la nuova installazione di numero quattro lampioni stradali per illuminare un tratto di via che conduce al paese di Pupigliana. Fermo restando il totale impegno volontaristico da parte degli associati impegnati, i quali non percepiscono neppure rimborsi spese.

Per quanto fin qui espresso, l'assemblea approva all'unanimità il rendiconto sociale 1/1 – 31/12/2018 così come esposto e commentato.

L'Assemblea si conclude alle ore 23,30

IL PRESIDENTE
Calogero Armato



IL SEGRETARIO
Rodolfo Baldi



STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AMICI di PUPIGLIANA ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **"AMICI di PUPIGLIANA ODV"**, ove ODV sta per Organizzazione di volontariato, da ora in avanti denominata "associazione", è un'Organizzazione di volontariato ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione ha come scopo di promuovere, senza fini di lucro, attività di volontariato volte alla cura dell'ambiente ed alla promozione di attività a carattere culturale, politico, religioso, benefico, ricreativo e sportivo, che sollecitino la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini, senza distinzione politica, partitica, religiosa e di razza, con particolare attenzione alla popolazione e ai luoghi della frazione di Pupigliana e frazioni limitrofe e delle altre frazioni della Valle del Brandeglio.

Tutti i soci dovranno avere la possibilità di partecipare alle attività promosse ed ai servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale, sempre e comunque a carattere volontario.

L'associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi propri.

L'associazione intende svolgere:

- tutela ambientale: recupero di beni ambientali, anche con opere manuali, corsi di formazione, recupero di antiche tecniche;
- iniziative culturali: tavole rotonde, convegni, dibattiti, mostre, proiezioni, per la maggior conoscenza della cultura popolare e tradizionale, etc.;
- iniziative ricreative: teatro, trattenimenti musicali e ricreativi, pranzi sociali, sagre, etc.;
- iniziative sportive: promozione di attività sportive, creazione di gruppi sportivi;
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino e quant'altro possa essere di interesse per l'associazione.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
 - *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
 - *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.
-

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dall'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti da apposito regolamento.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (ove nominato).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *rendiconto per cassa*, o del *Bilancio di esercizio* e dell'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *rendiconto per cassa*, o il *Bilancio di esercizio* e l'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;

- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *rendiconto per cassa*, o il *Bilancio di esercizio* e l'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* degli associati;
- proporre all'assemblea l'*esclusione* degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 compreso il Presidente dell'associazione, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *sempre rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede l'Organo di amministrazione, *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 **(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *rendiconto per cassa* o, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il *bilancio di esercizio*, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 dello statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AMICI DI PUPIGLIANA
e della
VALLE del BRANDEGLIO
Via di Pupigliana, 54/8 T. 0573 39459
51020 PIAZZA PISTOIA
C.F. 90020970472 P.IVA 01576000473



